Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 febbraio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Sicilia

Regione Liguria

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 35 DEL 5 FEBBRAIO 1982:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 febbraio 1982.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento del tribunale di Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del 24 dicembre 1981, con la quale il presidente della corte di appello di Torino ha comunicato che il tribunale di Torino non è stato in grado di funzionare regolarmente, a causa dell'astensione dal lavoro del personale di cancelleria il giorno 19 marzo 1981;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Torino, a causa dell'astensione dal lavoro del personale di cancelleria il giorno 19 marzo 1981, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'anzidetto tribunale o a mezzo del personale addettovi, scadenti il 19 marzo 1981, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1982

Il Ministro: DARIDA

(595)

DECRETO 2 febbraio 1982.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Rovigo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto la nota telegrafica in data 7 gennaio 1982, con la quale il presidente della corte di appello di Venezia ha comunicato che, a seguito di un attentato terroristico, verificatosi il 3 gennaio 1982 alle ore 16 circa in Rovigo, la sede dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni, protesti presso il tribunale di Rovigo è diventata inagibile, con conseguente mancato funzionamento dell'ufficio per i giorni 4, 5, 6, 7 e 8 gennaio 1982;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Rovigo nei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 gennaio 1982, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'Ufficio medesimo o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante i predetti giorni, o nei cinque giorni succesivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1982

Il Ministro: DARIDA

(596)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 gennaio 1982.

Prezzi delle inserzioni, degli abbonamenti e della vendita del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione e alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1943, col quale furono apportate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, col quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32, del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale n. 284731 del 26 ottobre 1970 con il quale furono, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali;

Visto il decreto interministeriale n. 578624 del 17 dicembre 1979 con il quale furono apportate modifiche ai prezzi di vendita ed alle tariffe delle inserzioni del suddetto Foglio, con decorrenza dal 1° gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di modificare i prezzi di vendita e le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali;

Su proposta del Provveditore generale dello Stato;

Decreta:

Nell'anno 1982 i prezzi di abbonamento e della vendita nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma, sono fissati come segue:

inserzioni, per ogni linea o frazione di linea di scrittura su carta legale . . . L. 750
abbonamento annuo . . . . » 40.000
abbonamento semestrale . . . . . . » 23.000
fascicolo separato . . . . » 400

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1982
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 44

(637)

DECRETO 11 gennaio 1982.

Modificazione allo statuto e aumento del fondo di dotazione della sezione autonoma opere pubbliche presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 1959, n. 320, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della sezione nella riunione del 30 luglio 1981;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 3, secondo comma, dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è stabilito nella misura di L. 20.000.000.000 conferito dalla sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(536)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 dicembre 1981.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 70 miliardi, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, in conto residui 1979.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Vista la legge n. 153/75, contenente disposizioni per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la legge di bilancio n. 164/81;

Vista la delibera CIPE del 28 dicembre 1979, con la quale, fra l'altro, vengono assegnate alle regioni e province autonome le disponibilità ex art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/75, per l'importo complessivo di lire 95 miliardi;

Visto il proprio decreto ministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1980, registro n. 1, foglio n. 95, con il quale è stato, fra l'altro, assunto l'impegno per la somma di lire 25 miliardi, quale annualità 1979, ex art. 6, lettera *a*), della sopracitata legge 153/75, e che, pertanto, rimangono ancora da impegnare le annualità 1979 dei limiti d'impegno pregressi, ex art. 6, lettera *a*), dal 1974 fino all'anno 1977;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità complessiva di lire 70 miliardi relativa alle annualità 1979 dei limiti d'impegno pregressi dal 1974 al 1977, di cui all'art. 6 lettera *a*) della legge n. 153/75, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	In milioni di lire
Piemonte	4.469
Valle d'Aosta	328
Lombardia	4.138
Bolzano	1.122
Trento	989
Veneto	3.247
Friuli-Venezia Giulia	1.014
Liguria	465

Regioni e province autonome	in milioni di lire
Emilia-Romagna	4.408
Umbria	1.374
Marche	2.062
Toscana	3.459
Lazio	3.925
Abruzzo	2.780
Molise	1.259
Campania	3.676
Puglia	7.292
Basilicata	3.103
Calabria	3.876
Sicilia	8.869
Sardegna	8.145
	70.000

Art. 2.

L'onere complessivo di lire 70 miliardi, graverà sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1981, in conto residui di stanziamento anno 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 62

(537)

DECRETO 14 dicembre 1981.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 6 miliardi, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, in conto residui 1980.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee, n. 75/268-CEE del 28 aprile 1975;

Vista la legge di bilancio n. 164/81;

Vista la delibera CIPAA dell'11 dicembre 1980, con la quale, fra l'altro, vengono assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le disponibilità ex art. 15, lettera *c*), della legge 352/76, per l'importo complessivo di lire 8,5 miliardi;

Visto il proprio decreto datato 22 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1981, registro n. 1, foglio n. 115, con il quale è stato, fra l'altro, assunto l'impegno per la somma di lire 2,5 miliardi, quale annualità del limite d'impegno 1980, ex art. 15, lettera *c*), della sopracitata legge n. 352/76 e che, pertanto, rimangono ancora da impegnare le annualità 1980 dei limiti d'impegno pregressi, ex art. 15, lettera *c*), dal 1976 al 1979;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità complessiva di lire 6 miliardi di cui all'art. 10, lettera *a*) e all'art. 15, lettera *c*), della legge n. 352/76 — corrispondente alle annualità 1980 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1979 — è impegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	In migliaia di lire
Bolzano	96.600
Trento	85.500
Piemonte	413.194
Valle d'Aosta	95.592
Lombardia	305.184
Veneto	241.085
Friuli-Venezia Giulia	104.685
Liguria	128.638
Emilia-Romagna	302.522
Umbria	135.957
Marche	148.123
Toscana	288.073
Lazio	243.847
Abruzzo	291.240
Molise	153.360
Campania	339.840
Puglia	313.200
Basilicata	334.800
Calabria	408.240
Sicilia	472.320
Sardegna	1.098.000
Totale	6.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà, per l'esercizio 1981, sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 59

(516)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 settembre 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della Coppa del mondo di atletica leggera.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1980, n. 573, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1527 del 15 settembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo da L. 300, celebrativo della Coppa del mondo di atletica leggera.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta presenta tre atleti impegnati in una gara.

Nel corpo della vignetta compaiono la leggenda « COPPA DEL MONDO DI ATLETICA LEGGERA », l'emblema della manifestazione, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 300 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Poste, foglio n.* 157

(518)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3817/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3818/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che deroga, a favore dell'Associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est, agli articoli 1, 6 e 12 del regolamento (CEE) n. 3817/81 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3819/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che deroga, a favore dei paesi del mercato comune dell'America centrale, agli articoli 1, 6 e 12 del regolamento (CEE) n. 3817/81 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3820/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che deroga, a favore dei paesi firmatari dell'accordo di Cartagena (gruppo andino), agli articoli 1, 6 e 12 del regolamento (CEE) n. 3817/81 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo.

Pubblicati nel n. L 384 *del* 31 *dicembre* 1981.

(368/C)

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81 del Consiglio, *del 15 dicembre 1981, che modifica lo statuto dei funzionari* delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti.

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3822/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1240/70, relativo alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Commissione delle Comunità europee le cui funzioni cessano il 1° luglio 1970,, il regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della CEE e della CEEA, nonché dell'Alta Autorità, che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee, e il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti.

Pubblicati nel n. L 386 *del* 31 *dicembre* 1981

(369/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 6/1982. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 39/1981 del 30 ottobre 1981 e n. 41/1981 del 24 novembre 1981;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1980 del 19 marzo 1980, che fissa i criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Considerato lo scarto esistente tra i ricavi medi ex-raffineria dei prodotti a prezzo amministrato in Italia rispetto a quello riscontrato in Europa;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

A decorrere dalle ore zero del 5 febbraio 1982, i prezzi massimi dei prodotti petroliferi appresso indicati sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super	Benzina normale
Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:		—	—
I.F. compresa	L/mc.	744.214	706.650
I.F. esclusa .	»	315.914	278.350
Prezzi al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA incluse .	L/lt.	960	910
Prezzi al gestore di distributore stradale e autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui, I.F. compresa IVA esclusa	»	776,26	737,91

B) PRODOTTI PER USI DIVERSI DELL'AUTOTRAZIONE

Prezzi franco raffineria costiera e deposito costiero I.F. e IVA escluse:

benzina super e prodotti assimilabili .	L/mc.	315.914
benzina normale e prodotti assimilabili .	»	278.350
olio combustibile viscosità a 50 °C:		
fluido sup. a 3°E e fino a 5°E e prodotti assimilati	L/Tn.	267.350
semifluido sup. a 5°E fino a 7°E e prodotti assimilati . .	»	265.350

I prezzi comprensivi di imposte degli olii combustibili destinati al riscaldamento, da utilizzarsi per la determinazione dei prezzi al consumo sono i seguenti:

olio combustibile fluido	L/Tn.	274.650
olio combustibile semifluido .	»	271.600

Restano invariati tutti gli altri prezzi e le disposizioni citati nei provvedimenti C.I.P. n. 39/1981 del 30 ottobre 1981 e n. 41/1981 del 24 novembre 1981.

Roma, addì 4 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

(635)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo di San Marino ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1982, registro n. 1 Esteri, foglio n. 341, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, il Governo della Repubblica di San Marino è stato autorizzato ad acquistare due porzioni dell'immobile sito in Roma, via E. Duse n. 35, al prezzo rispettivamente di L. 140.000.000 e di L. 52.000.000.

(597)

Autorizzazione al Regno di Spagna ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1982, registro n. 1 Esteri, foglio n. 340, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, il Governo del Regno di Spagna è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Milano, via del Don n. 5, al prezzo di L. 85.000.000.

(598)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Villa Nadia » in Bitonto

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 i poteri conferiti al dott. Francesco Rosato, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Villa Nadia », in Bitonto (Bari), sono stati prorogati fino al 30 aprile 1982.

(524)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche industriali, con sede in Milano, stabilimento di Livorno, è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Corsico (Milano), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(586)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « La Fonte Meravigliosa II - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1982 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « La Fonte Meravigliosa II - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Roma, costituita il 4 marzo 1976 con atto a rogito del notaio Marcello Terzi, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dott. Agostino Santacroce.

(481)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 207 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 31 dicembre 1982, n. 6651/R

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Ditta e sede
1	*Revul*	12563	Bioindustria S.p.a., in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosis, 4 (Cod. fisc. numero 00151200060)
2	*Grammicina*	14838	Alfa farmaceutici S.p.a., in Bologna, via Ragazzi del '99, 5 (Cod. fisc. n. 00280710377)
3	*Lutosol*	14717 - 14717/1 14717/2	Id.
4	*Sidormina*	11155	Id.
5	*Testosol* in tutte le preparazioni e confezioni	14716 - 14716/1 14716/2	Id.
6	*Vita-F* in tutte le sue confezioni	6629	Id.
7	*Vupen strepto* in tutte le sue confezioni e preparazioni	14760 - 14760/1 14760/2 - 14760/3	Id.
8	*Defenale bicolor*	8054/A	Ibis S.p.a. - Istituto Biochimico Sperimentale, in Firenze, viale Machiavelli, 29 (Codice fisc. n. 00424890481)
9	*Brietal sodio*	18641 - 18641/1	Eli Lilly e Company - U.S.A., rappresentata in Italia dalla ditta Eli Lilly Italia S.p.a., in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731 (Cod. fisc. n. 00426150488)
10	*Glicocinnamina enzimatica*	20647/A	A. Menarini Lab. farmaceutici, in Firenze, via Sette Santi, 3 (Cod. fisc. n. 00395270481)
11	*Artro-nevrina* in tutte le sue confezioni e preparazioni	18739 - 18739/1	Istituto Farmaco Biologico Stroder S.r.l., in Firenze, via Rigoli, 207 (Cod. fisc. numero 00394900484)
12	*Oleobronchina* in tutte le preparazioni . . .	3541 - 3541/A 3541/B	Lab. Chimico Farmaceutico Satica, in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100, successivamente della ditta A.F.I.S., in Calenzano (Firenze), via dei Prati, 6 ed ora della ditta Face di Cavasotto Sergio e C. S.a.s., in Genova, via Davide Menini, 129
13	*Rimmalcol*	19011	S.I.F.I.S., in Calenzano (Firenze), via dei Prati, 6, ora Face di Cavasotto Sergio e C., in Genova, via D. Menini, 129 (Cod. fisc. n. 00313750101)
14	*Activepar*	20794 - 20794/A	Istituto Farmaco Biologico Stroder S.r.l., in Firenze, via Ripoli, 207 (Cod. fisc. numero 00394900484)
15	*Press-control*	10379/A	Id.
16	*Zimobil*	16718	Id.
17	*Rectosulfavitina* in tutte le confezioni . . .	680	CT Laboratorio Farmaceutico S.r.l., in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 49/51 (Cod. fisc. n. 00071020085)
18	*Parenogen*	16863	Cutter Laboratories Inc. di Berkeley, California (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Bayer Italia S.p.a., in Milano, viale Certosa, 126 (Cod. fisc. n. 05849130157)
19	*Antigastral* in tutte le sue confezioni . . .	8758	Achille Brioschi e C. S.p.a. (Limas S.p.a.), in Vimodrone (Milano), strada Padana Superiore, 290 (Cod. fisc. n. 04822240159)
20	*Neobalsal* in tutte le sue confezioni e preparazioni	11473 - 11473/A 11473/A-1	Id.
21	*Panvitamina*	8514/C	Id.
22	*Delfen ortho*	20934	Cilag A.G. Scheffhansen (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Cilag S.p.a., in Milano, via Palmanova, 67 (Cod. fisc. numero 05823290159)

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Ditta e sede
23	*Fosforo ET*	5581	Istituto De Angeli S.p.a., in Milano, via Serio, 15 (Cod. fisc. n. 00714730157)
24	*Alcalia*	12886	Laboratorio Chimico Deca - Dr. Capuani e C. S.a.s., in Milano, via Balzaretti, 17 (Cod. fisc. n. 00738370154)
25	*Guaiacalcium, Guaiacalcium con efedrina, Guaiacalcium con Vit. C,* in tutte le sue confezioni e preparazioni	7188 - 7188/1 7188/2 - 7188/A 7188/B - 7188/C 7188/D - 7188/E 7188/F	Dompé Farmaceutici S.p.a., in Milano, via S. Martino, 12 (Cod. fisc. n. 00791570153)
26	*Sedo-Carena*	1907	Laboratori Guieu S.p.a., in Milano, via Lomellina, 10 (Cod. fisc. n. 00185890183)
27	*Carnol, Carnol B* 12, in tutte le sue preparazioni	1396/A - 1396/C	I.S.F. S.p.a., in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1 (Codice fiscale n. 00776670150)
28	*Gineflor*	2064	Ital Suisse Co. S.a.s., in Casorile (Milano), via Binasco, 54 (Cod. fisc. n. 00758180152)
29	*Jodopanbetina* in tutte le sue preparazioni .	2250 - 2250/A	Gruppo Lepetit S.p.a., in Milano, via Lepetit, 8/10 (Cod. fisc. n. 00795960152)
30	*Nicotene* in tutte le sue confezioni e preparazioni	2252 - 2252/A 2252/C - 2252/C-1	Id.
31	*Sintolys* in tutte le sue confezioni e preparazioni	23756 - 23756/1 23756/A - 23756/A-1	Midy S.p.a., in Milano, via Pironesi, 38 (Codice fisc. n. 00730870151)
32	*Antansil*	15994	Prodotti Nicholas S.p.a., in Milano, via Staro, 4
33	*Pervasol*	7314	Id.
34	*Antren*	19211	Laboratori Prophin, in Milano, via Binda, 21 (Cod. fisc. n. 00738490150)
35	*Cyclonarol* in tutte le sue confezioni e preparazioni	12395 - 12395/A	Id.
36	*Fermalgia* in tutte le sue confezioni e preparazioni	13942 - 13942/A	Id.
37	*Hidril*	16694	Id.
38	*Lisovit* in tutte le sue confezioni e preparazioni	5284 - 5284/A	Id.
39	*Proteofil*	8293	Id.
40	*Resamin* in tutte le sue confezioni e preparazioni	4767 - 4767/A	Id.
41	*Sulfuno*	19947	Id.
42	*Bial U*	17446	RBS Pharma (Roger Bellon Schoum), in Milano, via A. Kuliscioff, 6 (Cod. fisc. numero 00795210152)
43	*Cotrefon*	22167	RBS Pharma (Roger Bellon Schoum) S.p.a., in Milano, via A. Kuliscioff, 6 (Cod. fiscale n. 00795210152) (già della ditta Rachelle Laboratorio Italia S.p.a.), in Buccinasco (Milano), via del Mulino, 5 (Cod. fiscale n. 00697200152)
44	*Doximicina* in tutte le sue confezioni e preparazioni	21634 - 21634/A	RBS Pharma (Roger Bellon Schoum) S.p.a., già Italiana Schoum S.p.a., in Milano, via A. Kuliscioff, 6 (Cod. fisc. n. 00795210152)
45	*Efisol H unguento*	22290	Id.
46	*Ortum*	22467	Id.
47	*Scobutol* in tutte le sue preparazioni e confezioni	17787 - 17787/A 17787/B	Id.

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Ditta e sede
48	*Simepatoval confetti*	12445	RBS Pharma (Roger Bellon Schoum) S.p.a., già Italiana Schoum S.p.a., in Milano, via A. Kuliscioff, 6 (Cod. fisc. n. 00795210152)
49	*Cylotropina*	4122	Schering S.p.a., in Milano, via L. Mancinelli, 7/11
50	*Neotropina*	5197	Id.
51	*Urotropina*	4393	Id.
52	*Cardiominale* in tutte le sue preparazioni .	403 - 403/A	Sigurtà S.p.a., in Milano, viale Certosa, 210 (Cod. fisc. n. 00800130155)
53	*Cugin*	3189	Id.
54	*Acorital* in tutte le sue confezioni . . .	11047/A	O.T.I. Lab. Biologico S.p.a., in Parma, piazzale della Stazione, 7 (Cod. fisc. numero 00161850342), ora della ditta Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., in Milano, via Civitali, 1 (Cod. fisc. numero 00748210150)
55	*Ecsan*	9041	Lab. Farmaceutico S.I.T., in Mede (Pavia), corso Cavour, 78 (Cod. fisc. n. 00834640187)
56	*Nutraton*	7277	Id.
57	*Chinapin*	208	Laboratorio Farmaceutico Umbro - Marsciano (Perugia), già della ditta Lo Piccolo Girolamo, in Palermo, corso Finocchiaro Aprile, 179
58	*Ipersan*	2556	Id.
59	*Kalmasan*	2563	Id.
60	*Anacidol antispastico*	20498	Laboratorio Guidotti e C. S.p.a., in Pisa, via Trieste, 40 (Cod. fisc. n. 00186880506)
61	*Crescimin*	12300	Id.
62	*Dialicor sedativo*	20342	Id.
63	*Prozosol* - uso veterinario - in tutte le sue preparazioni	19659 - 19659/1	Id.
64	*Tiosecolo* in tutte le preparazioni . . .	3418 - 3418/A	Id.
65	*Progelum* in tutte le sue confezioni e preparazioni	16769 - 16769/1 16769/2	Istituto Opoterapico Nazionale S.p.a., in Pisa, via Contessa Matilde, 66 (Cod. fisc. numero 00228320503)
66	*Recto C.*	14973	Esterfarm Lab. Farm. S.r.l., in Roma, via del Tritone, 66 (Cod. fisc. n. 00396590580)
67	*Climaterion*	12506	Fargal-Pharmasint, in Pomezia (Roma), via Pontina km 28 (Cod. fisc. n. 00400400586)
68	*Sulgan* in tutte le confezioni e preparazioni	14096 - 14096/A	Divapharma A.G. Zurigo, ora Doetsch, Grether e Cie A.G. di Basilea, rappresentata in Italia dalla Farminter Dammas S.r.l., in Roma, lungotevere Mellini, 4 (Cod. fiscale n. 00395370588)
69	*Vitamina F* 99 in tutte le sue confezioni e preparazioni	3892 - 3892/A 3892/B - 3892/C	Id.
70	*Asparvit*	17678	Lab. Farmaceutico Dr. Medici S.r.l., in Roma, via Fratelli Ruspoli, 14 (Cod. fisc. numero 03271630588)
71	*Conzibi* 12 in tutte le sue preparazioni e confezioni	21848 - 21848/A	Id.
72	*Enterosulfan*	10779 - 10779/A	Id.
73	*Frangolax*	12110	Id.

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Ditta e sede
74	*Iperhalibutol*	3250/A	Lab. Farmaceutico Dr. Medici S.r.l., in Roma, via Fratelli Ruspoli, 14 (Cod. fisc. numero 03271630588)
75	*Liverfil*	19323	Id.
76	*Medicort*	21389	Id.
77	*Metaclin*	22852	Id.
78	*Motox* in tutte le sue confezioni e preparazioni	17135 - 17135/A 17135/A-1	Id.
79	*Pulmos* in tutte le sue confezioni e preparazioni	10975 - 10975/A 10975/C - 10975/D	Id.
80	*Rexulfa* in tutte le sue preparazioni e confezioni	12630 - 12630/A	Id.
81	*Rossobivit* « 1000 »	19066	Id.
82	*Spasmin* in tutte le sue preparazioni	12669 - 12669/A	Id.
83	*Weralgin*	5134/A	Id.
84	*Fluoviron*	18696	Mendelejeff - Stab. Chimico Farmaceutico, in Roma, via Tiburtina, 1496 (Cod. fiscale n. 00405660580)
85	*Sae* in tutte le sue confezioni e preparazioni	18018 - 18018/1	Nuovo Consorzio Sanitario Nazionale del Dr. Paolo Malizia (già Ausonia), in Roma, via Svetonio, 6 (Cod. fisc. numero MLZPLA29P17D279M)
86	*Betaliverina*	14333/A	S. Carlo Farmaceutici S.p.a., in Santa Palomba-Pomezia (Roma) (Cod. fisc. numero 00432190585)
87	*Esaciclina* in tutte le sue confezioni	22212	Id.
88	*Idrossimicina*	21223	Id.
89	*Laurycin*	7590	Id.
90	*Robiocina*	14865	Id.
91	*Sinerciclina*	14846	Id.
92	*Sennosin*	15342	S.A.R.M. - Società Antica Ritrovati Medicinali, in Roma, via Tiburtina, 1496 (Codice fisc. n. 00391650580)
93	*Astermicin*	15793	SIDUS - Istituto Biochimico Nazionale S.p.a., in Roma, via Tiburtina, 1496 (Cod. fiscale n. 00454010588)
94	*Ausovit B complesso* in tutte le sue confezioni e preparazioni	627 - 627/A	Id.
95	*Biocincaf*	19874	Id.
96	*Demeclor* in tutte le sue preparazioni . . .	18996 - 18996/A 18996/B	Id.
97	*Dolomit con efedrina*	14706/C	Id.
98	*Esabeta* in tutte le sue preparazioni . . .	14585/2 - 14585/3	Id.
99	*Fenobiocin* in tutte le sue preparazioni . .	14033 - 14033/1 14033/2	Id.
100	*Ginotest*	11221	Id.
101	*Gluferol* in tutte le sue preparazioni	13940 - 13940/A	Id.
102	*Micromega* in tutte le sue confezioni e preparazioni	16868 - 16868/B	Id.

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Ditta e sede
103	*Neurobaitina* 1000	11937/1	SIDUS - Istituto Biochimico Nazionale S.p.a., in Roma, via Tiburtina, 1496 (Cod. fiscale n. 00454010588)
104	*Olimpicus* in tutte le sue preparazioni . . .	18298 - 18298/A	Id.
105	*Orophenix* in tutte le sue preparazioni . . .	18015 - 18015/1	Id.
106	*Rauphillin*	10132	Id.
107	*Solvociclin*	20184	Id.
108	*Sulfamec*	11583	Id.
109	*Unised*	14817	Id.
110	*Teslac* in tutte le sue preparazioni e confezioni	22538 - 22558/A	E.R. Squibb e Sons. Inc. di Princeton, New Jersey - U.S.A., rappresentata in Italia dalla Squibb S.p.a., in Roma, via Paolo di Dono, 73 (Cod. fisc. n. 00405630583)
111	*Nortesto vitaminico* in tutte le confezioni .	18257/A	Tiber S.p.a., Prodotti Chimico Biologici, in Roma, via Prenestina, 707 (Cod. fisc. numero 00406340588)
112	*Furocolo* in tutte le sue confezioni e preparazioni	19303 - 19303/A	Ripari-Gero, in Monteriggioni (Siena), via Chiantigiana, 84 (Cod. fisc. n. 00050260520)
113	*Broncalmina*	1205/A	Laboratorio Chimico Farmaceutico Domorezia, in Chiavenna (Sondrio), via Quadrio, 13
114	*Vaxantene* in tutte le sue preparazioni . . .	13700 - 13700/B	Laboratorio Prodotti Farmaceutici S.a.s. Boniscontro e Gazzone, in Torino, corso Racconigi, 23 (Cod. fisc. n. 00470480013)
115	*Alisal* in tutte le sue confezioni e preparazioni	7972 - 7972/A 7972/A-1 - 7972/B	Max S.r.l. (Morgan), in Torino, via Valeggio, 41 (Cod. fisc. n. 01393930019)
116	*Broncomicina*	11273	Id.
117	*Coredin* in tutte le sue confezioni e preparazioni	14922 - 14922/A	Max S.r.l. (già Peyro), in Torino, via Valeggio, 41 (Cod. fisc. n. 01393930019)
118	*Dine-Ros*	17437	Max S.r.l. (già Morgan), in Torino, via Valeggio, 41 (Cod. fisc. n. 01393930019)
119	*Diuroplex*	18855	Id.
120	*Geriaphos*	9805	Id.
121	*Ipodin*	14581	Max S.r.l. (già Peyro), in Torino, via Valeggio, 41 (Cod. fisc. n. 01393930019)
122	*Miroseryn*	13181	Max S.r.l. (già Morgan), in Torino, via Valeggio, 41 (Cod. fisc. n. 01393930019)
123	*Morgan Midone*	17[illegible]14/A	Id.
124	*Nicosciorin*	7424	Id.
125	*Pasmicina* in tutte le sue confezioni e preparazioni	7721 - 7721/A 7721/B	Id.
126	*Pasmorgan*	2899	Id.
127	*Peyracil*	19419	Max S.r.l. (già Peyro), in Torino, via Valeggio, 41 (Cod. fisc. n. 01393930019)
128	*Predsol*	12667	Max S.r.l. (già Morgan), in Torino, via Valeggio, 41 (Cod. fisc. n. 01393930019)
129	*Promazina* in tutte le sue confezioni e preparazioni	11166 - 11166/A 11166/B	Id.
130	*Salifenil*	2040	Max S.r.l. (già Peyro), in Torino, via Valeggio, 41 (Cod. fisc. n. 01393930019)

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Ditta e sede
131	*Streptomicina* in tutte le sue confezioni e preparazioni	10817 - 10817/1	Max S.r.l. (già Morgan), in Torino, via Valeggio, 41 (Cod. fisc. n. 01393930019)
132	*Tioctamina*	11670	Id.
133	*Woracil*	11173	Id.
134	*Butalgina*	11413	Archifar - Laboratori Chimico-Farmacologici S.p.a., in Rovereto (Trento), corso Verona, 165 (Cod. fisc. n. 00823350152)
135	*Epadyn U* in tutte le sue confezioni e preparazioni	13122 - 13122/A 13122/B - 13122/C	Id.
136	*Furosyl B/6* in tutte le sue confezioni e preparazioni	13479 - 13479/A	Id.
137	*Coaguleno*	5079	Ciba Geigy S.p.a., in Origgio (Varese), strada statale 233 km 20.500 (Cod. fisc. numero 00826480154)
138	*Deidrokappa* in tutte le sue preparazioni . .	1730/A - 1730/B	Prodotti Erma, in Muceno Porto Valtravaglia (Varese), via Colombo, 1 (Cod. fiscale n. 00543440127)
139	*Suprantil*	15485	Id.
140	*Vaccino profilattico Glaxo* - difterite-pertosse-tetano	10242	Glaxo Laboratori S.p.a., in Verona, via A. Fleming, 2 (Cod. fisc. n. 00212840235)

(399)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia alla stessa facoltà dell'Università di Pisa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, è attribuito, unitamente al titolare dott. Domenici Ranieri, alla stessa cattedra della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1981, registro n. 129, foglio n. 270.

(546)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ricostituzione del comitato tecnico permanente per l'energia

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1982 è stato ricostituito il comitato tecnico permanente per l'energia.

Il comitato è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di esso fanno parte:

Novellini sen. dott. Enrico, Sottosegretario di Stato;

Colombo prof. Umberto, presidente del CNEN;

Corbellini ing. Francesco, presidente dell'ENEL;

Grandi ing. Alberto, presidente dell'ENI;

Ippolito on. prof. Felice, Sarti on. Armando, Silvestri prof. Mario, Viezzoli dott. Franco, esperti;

Calabrò dott. Corrado, esperto giuridico;

Ammassari prof. Giuseppe, direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Santini ing. Silvano, direttore generale delle miniere e della geologia.

Le funzioni di vice presidente del comitato sono attribuite al sen. Enrico Novellini.

Le funzioni di segretario generale del comitato sono attribuite al prof. Giuseppe Ammassari.

Con successivo decreto sarà determinata la struttura di sottocomitati, dei quali, in aggiunta ad uno o più componenti del comitato tecnico permanente per l'energia, saranno chiamati a far parte, in relazione agli argomenti settoriali demandati al preliminare esame del sottocomitato, esperti nelle specifiche materie che saranno individuati con lo stesso decreto.

(351)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1576 mod. 25A. — Data: 31 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione generale debito pubblico Roma. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 150.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(565)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 1° febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1253,300	1253,300	—	1253,300	1253,25	1253 —	1253,200	1253,300	1253,300	1253,30
Dollaro canadese	1045,100	1045,100	—	1045,100	1044 —	1045 —	1044,700	1045,100	1045,100	1045,10
Marco germanico	535,190	535,190	—	535,190	535 —	535,20	535 —	535,190	535,190	535,20
Fiorino olandese	488,470	488,470	—	488,470	488 —	488,45	488,450	488,470	488,470	488,40
Franco belga	31,430	31,430	—	31,430	31,50	31,40	31,426	31,430	31,430	31,40
Franco francese	210,390	210,390	—	210,390	210,20	210,35	210,300	210,390	210,390	210,40
Lira sterlina	2341,500	2341,500	—	2341,500	2338 —	2341,45	2340,600	2341,500	2341,500	2341,50
Lira irlandese	1879,750	1879,750	—	1879,750	1877 —	—	1880 —	1879,750	1879,750	—
Corona danese	163,220	163,220	—	163,220	163,50	163,20	163,250	163,220	163,220	163,25
Corona norvegese	211,160	211,160	—	211,160	211,10	211,15	211,200	211,160	211,160	211,15
Corona svedese	219,530	219,530	—	219,530	219,50	219,50	219,700	219,530	219,530	219,55
Franco svizzero	671,460	671,460	—	671,460	671,75	671,45	669,500	671,460	671,460	671,45
Scellino austriaco	76,264	76,264	—	76,264	76,28	76,25	76,240	76,264	76,264	76,25
Escudo portoghese	18,510	18,510	—	18,510	18,62	18,50	18 —	18,510	18,510	18,50
Peseta spagnola	12,612	12,612	—	12,612	12,60	12,60	12,619	12,612	12,612	12,61
Yen giapponese	5,411	5,411	—	5,411	5,41	5,40	5,415	5,411	5,411	5,41
E.C.U.	1309,950	1309,950	—	1309,950	—	—	1309,950	1309,950	1309,950	—

Media dei titoli del 1° febbraio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	35,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,225
» 5,50 % » » 1968-83	87,300
» 5,50 % » » 1969-84	84,450
» 6 % » » 1970-85	75,650
» 6 % » » 1971-86	72,550
» 6 % » » 1972-87	73,250
» 9 % » » 1975-90	74,300
» 9 % » » 1976-91	69,325
» 10 % » » 1977-92	79,975
» 12 % (Beni Esteri 1980)	63,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,925
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,675
» » » » 1- 5-1979/82	99,450
» » » » 1- 5-1980/82	99,450
» » » » 1- 6-1980/82	99,450
» » » » 1- 7-1979/82	99,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,700
» » » » 1- 8-1980/82	99,525
» » » » 1-10-1979/82	99,250
» » » » 1-10-1980/82	99,200
» » » » 1-12-1980/82	99,250
» » » » 1- 1-1980/83	99,450
» » » » 1-10-1980/83	99,025
» » » » 1- 3-1981/84	98,525
» » » » 1- 4-1981/84	98,900
» » » » 1- 6-1981/84	98,925
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	98,100
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,750
» » » 15 % 1- 1-1983	96,575
» » » 18 % 1- 7-1983	99,700
» » » 12 % 1-10-1983	87,750
» » » 12 % 1- 1-1984	87,050
» » » 12 % 1- 4-1984	85,325
» » » 12 % 1-10-1984	83,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1253,250
Dollaro canadese	1044,900
Marco germanico	535,095
Fiorino olandese	488,460
Franco belga	31,428
Franco francese	210,345
Lira sterlina	2341,050
Lira irlandese	1879,875
Corona danese	163,235
Corona norvegese	211,180
Corona svedese	219,615
Franco svizzero	670,180
Scellino austriaco	76,252
Escudo portoghese	18,255
Peseta spagnola	12,615
Yen giapponese	5,413
E.C.U.	1309,950

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Ponte Nossa, Darfo Boario Terme, Menaggio, Roncadelle, Cologno Monzese, Gardone Riviera, Gera Lario, Chiesa in Valmalenco e Muggiò.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 28 ottobre 1981, n. 963: comune di Ponte Nossa (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 8 aprile 1980, n. 106/33);

deliberazione 3 novembre 1981, n. 11774: comune di Darfo Boario Terme (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 luglio 1980, n. 90);

deliberazione 17 novembre 1981, n. 12134: comune di Menaggio (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 31 marzo 1980, n. 11, con deliberazione di giunta municipale 30 luglio 1980, n. 133 e con deliberazione del consiglio comunale 10 ottobre 1980, n. 34);

deliberazione 17 novembre 1981, n. 12135: comune di Roncadelle (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 novembre 1980, n. 249).

deliberazione 24 novembre 1981, n. 12412: comune di Cologno Monzese (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 aprile 1981, n. 428);

deliberazione 1° dicembre 1981, n. 12632: comune di Gardone Riviera (variante adottata con deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 116);

deliberazione 9 dicembre 1981, n. 12890: comune di Gera Lario (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 gennaio 1981, n. 12);

deliberazione 9 dicembre 1981, n. 12891: comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 novembre 1980, n. 90);

deliberazione 9 dicembre 1981, n. 12892: comune di Muggiò (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 dicembre 1979, n. 457);

deliberazione 9 dicembre 1981, n. 12893: comune di Muggiò (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 aprile 1980, n. 166).

(292-444)

Classificazione e declassificazione di strade provinciali e comunali

La giunta regionale con deliberazione 1° dicembre 1981, n. 12476, ha deliberato:

di classificare a strada provinciale n. 117-*bis* il nuovo tronco stradale compreso tra il confine territoriale dei comuni di Bergamo e di Seriate (caposaldo iniziale progressiva km 0 + 000) e l'innesto con la strada provinciale n. 117 (caposaldo finale progressiva km 0 + 970) della lunghezza di km 0 + 970, ricadente in provincia di Bergamo;

di declassificare, in provincia di Bergamo, il tronco della strada provinciale n. 116 della lunghezza di km 1 + 100 ricadente in comune di Seriate, determinando lo spostamento del caposaldo iniziale della strada provinciale n. 116 dall'innesto con la strada provinciale n. 117 al confine territoriale fra i comuni di Seriate e di Orio al Serio.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(215)

La giunta regionale con deliberazione 1° dicembre 1981, n. 12477, ha deliberato di declassificare a comunale il tronco di strada provinciale n. 8 «di Torricella» compreso tra la progressiva km 1 + 500 e la progressiva km 7 + 280, della lunghezza di km 5 + 780, ricadente nei comuni di Torricella del Pizzo e di Motta Baluffi (Cremona), determinando lo spostamento del caposaldo finale dalla progressiva km 7 + 280 alla progressiva km 1 + 500.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(214)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Morgex

Con deliberazione della giunta regionale 24 dicembre 1981, n. 6387, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Morgex adottato con deliberazione consiliare 22 marzo 1976, n. 17.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblbico per tutta la durata di validità del piano.

(483)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti ai programmi di fabbricazione dei comuni di Ro, Iolanda di Savoia e Poggio Renatico

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai programmi di fabbricazione dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 10 novembre 1981, n. 4627 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 12010/8739 nella seduta del 15 dicembre 1981): comune di Ro (Ferrara) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 11 maggio 1981, n. 26 e 24 luglio 1981, n. 67);

deliberazione 17 novembre 1981, n. 4742 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 12321/8845 nella seduta del 21 dicembre 1981): comune di Iolanda di Savoia (Ferrara) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 12 settembre 1980, n. 55);

deliberazione 17 novembre 1981, n. 4743 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 12322/8846 nella seduta del 21 dicembre 1981): comune di Poggio Renatico (Ferrara) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 24 aprile 1981, n. 48).

(527)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni nei comuni catastali di Dercolo e Rumo

Con deliberazione 13 novembre 1981, n. 14302, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 729/6 c.c. Dercolo, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 13 novembre 1981, n. 14304, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 5786/2 c.c. Rumo, dal demanio al patrimonio provinciale.

(484)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1981-82 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1981-82 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza, con godimento di regolare assegno di pensione:

a) 400 da L. 300.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

b) 400 da L. 600.000 ciascuna per la frequenza delle Università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

150 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

250 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diverse da quella di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 600.000 a L. 900.000.

Nell'ambito della categoria *b*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite, la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette categorie *a*), *b*) andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1980-81 (compresa la sessione di febbraio 1982) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà con una media non inferiore a 24/30;

b) se studenti delle scuole medie superiori ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1981-82: siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a « buono », oppure una votazione non inferiore alla media di 7/10, ovvero di 42/60 negli esami finali di stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1980-81.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivano ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonché quelli che per l'anno accademico 1981-82 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1981-82 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentate alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 maggio 1982 per gli studenti delle scuole medie superiori;

10 luglio 1982 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie superiori:

il giudizio complessivo o la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1980-81 con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione e l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1981-82;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1981-82 al primo corso di *facoltà universitaria o di altro istituto* accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con la espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1980-81;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1980-81 (compresa la sessione di febbraio 1982) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna materia dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'Università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1981-82 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) (solo per il personale in posizione di quiescenza): atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonché l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso dev'essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà provvedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 28 gennaio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(549)

Concorso, per titoli, per il conferimento delle borse di studio per l'anno 1981-82 agli orfani dei segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1981-82 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione:

a) cinquanta da L. 350.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

b) cinquanta da L. 800.000 ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

venti riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

trenta riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo anno.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diverse da quella di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 800.000 a L. 1.100.000.

Nell'ambito della categoria *b*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette due categorie *a*) e *b*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto, e superato nell'anno accademico 1980-81 (compresa la sessione di febbraio 1982) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

b) se studenti delle scuole medie superiori, ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1981-82: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1980-81.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonché quelli che per l'anno accademico 1981-82 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado che per l'anno 1981-82 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentata alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 maggio 1982 per gli studenti delle scuole medie superiori;

10 luglio 1982 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie superiori:

il giudizio complessivo o la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1980-81 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in un unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1981-82

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1980-81 al primo corso di facoltà universitarie o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1980-81;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1980-81 (compresa la sessione di febbraio 1982) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna di tali materie dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1981-82 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o privinciale che all'atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede, attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale ovvero da altro pubblico ufficiale tra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domade non risulteranno corredate dalla documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare

A fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio e negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art 4 della legge 7 febbraio 1958, n 88) e nelle materie facoltative

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 28 gennaio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(548)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a trenta posti di missione presso le facoltà di magistero delle università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati riservato agli insegnanti elementari di ruolo iscritti al corso di abilitazione alla vigilanza scolastica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 140 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trenta posti di missione, presso le facoltà di magistero e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati, per la frequenza delle lezioni di uno degli anni del corso regolare di studi di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli insegnanti elementari di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando, siano iscritti al primo o al secondo anno del corso di vigilanza scolastica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione VI, deve essere inoltrata tramite il provveditore agli studi della provincia di titolarità al quale deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda e i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'Ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande e i documenti recapitati a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

Il ritardo nella presentazione della domanda e dei documenti richiesti nel bando, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso; inoltre non saranno presi in considerazione, ai fini della eventuale valutazione, i documenti non redatti in conformità delle disposizioni vigenti.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere in possesso di diplomi di laurea che consentano la partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico (vedi decreto ministeriale 21 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 dell'8 settembre 1979).

Il possesso di diplomi di laurea di cui al precedente comma ovvero la mancata dichiarazione di cui al medesimo precedente comma comportano la esclusione dal concorso che viene bandito con il presente decreto.

Alla domanda devono essere allegati:

1) certificato attestante lo stato di insegnante elementare di ruolo e tutto il servizio prestato.

Per l'eventuale valutazione del servizio non di ruolo semprechè sia stato riconosciuto ai *fini giuridici*, con provvedimento formale, ai sensi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, e dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il certificato in questione dovrà recare apposita annotazione sulla quantità di servizio non di ruolo riconosciuto ai fini giuridici.

2) certificazione (rilasciata dalle università degli studi o dagli istituti universitari) dalla quale risulti:

a) l'attuale stato di studente iscritto al primo o al secondo anno del corso regolare di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1981-82;

b) la votazione riportata in ciascuno degli esami eventualmente sostenuti per il corso di vigilanza.

3) altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che l'aspirante ritenga nel proprio interesse di esibire ai fini della valutazione.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati.

Documenti e pubblicazioni non pervenuti insieme con la domanda di ammissione al concorso non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata in concorsi precedenti. I documenti possono essere esibiti in originale o in copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame della competente sezione orizzontale del consiglio scolastico provinciale richiedendo sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'amministrazione scolastica, un motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1952, n. 1969, forma, sulla base degli elementi indicati all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1969/52, la graduatoria di merito degli ammessi al concorso.

I candidati collocati nella graduatoria di merito sono dichiarati vincitori secondo l'ordine di iscrizione sino alla copertura dei posti di missione messi a concorso.

I vincitori sono collocati in missione per l'intera durata dell'anno scolastico 1982-83 (10 settembre 1982 - 9 settembre 1983).

Art. 6.

La eventuale conservazione della missione nell'anno scolastico 1983-84 per la frequenza del terzo anno del corso di vigilanza è subordinata all'accertamento della frequenza e al conseguimento, prima dell'inizio dell'anno scolastico 1983-84, di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascuno degli esami prescritti per ogni anno accademico.

Roma, addì 29 gennaio 1982

Il Ministro: BODRATO

(579)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea, in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e 6 mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 - nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata - i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nello esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Nella domanda i candidati possono indicare una o più sedi di sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti, in ordine di preferenza, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segreta-

riato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a di lui carico.

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti degli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *A*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove, occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere per le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esami il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nella «Sala delle conferenze» della stazione di Roma-Termini, via Giolitti n. 34, *nei giorni* 18, 19, 20 *e* 21 *ottobre* 1982, *con inizio alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del «Corpus juris» e delle «Institutiones» di Gaio - il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali - che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 5 ottobre 1982, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuna di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1981

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1981
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 129

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I a) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II a) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III a) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) economia politica;
f) scienza delle finanze;
g) politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

(590)

OSPEDALE « S. CARLO BORROMEO » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

sei posti di assistente di anestesia e rianimazione;

quattro posti di assistente di medicina generale (oltre a quelli che si rendessero vacanti nelle more di espletamento del concorso).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 5 aprile 1982.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(69/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di urologia dell'istituto « Regina Elena »;

un posto di aiuto delle divisioni di dermatologia dell'istituto « S. Maria e S. Gallicano ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente, ripartizione personale in Roma.

(70/S)

OSPEDALI « REGINA MARGHERITA E CIVILE » DI VITTORIA

Concorso ad un posto di aiuto di neonatalogia presso l'ospedale di Vittoria

E' indetto publico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neonatalogia presso l'ospedale di Vittoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(63/S)

OSPEDALE « MORIGGIA PELASCINI » DI GRAVEDONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gravedona (Como).

(64/S)

OSPEDALE « F.LLI PARLAPIANO » DI RIBERA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ribera (Agrigento).

(65/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 32 del 3 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto ortopedico Gaetano Pini - Ente ospedaliero provinciale specializzato, in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio medico.

Casa di Riposo « Giovanni XXIII », in Chieri: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di infermiera professionale.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 8 ottobre 1981, n. 27.

Provvidenze straordinarie per le zone colpite dall'alluvione del luglio 1981 nei territori comunali di Salorno, di Egna e di Cortina sulla Strada del Vino.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 15 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Zone alluvionate

1. Nelle zone dei territori comunali di Salorno, di Egna e di Cortina sulla Strada del Vino, che saranno delimitate con deliberazione della giunta provinciale, colpite dall'alluvione del luglio 1981, possono essere concesse a favore delle aziende agricole, industriali, commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi, nonché di enti, associazioni, di singoli privati e di liberi professionisti, le provvidenze contenute nella presente legge.

2. La deliberazione di delimitazione delle zone colpite, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 2.

Interventi per il ripristino delle strutture agricole

1. A favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni di cui all'articolo precedente, possono essere concessi contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:

a) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali, sterili, al ripristino delle piantagioni arboree e arbustive;

b) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, alla riparazione e ricostruzione di muri di sostegno, di strade poderali, canali di scolo, di impianti irrigui e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole o associate;

c) alla ricostruzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte.

2. I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro i limiti dell'80% per le piccole aziende, del 65% per le medie aziende e del 50% per le grandi aziende. I contributi in favore di cooperative agricole, consorzi e associazioni di produttori agricoli, costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, possono essere concessi entro il limite del 50%.

3. Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non ecceda le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati o a causa di erosioni delle acque o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari all'80% del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari ed a scopi produttivi in agricoltura.

4. Per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più aziende, ancorché non ricadenti nelle zone delimitate ai sensi del precedente art. 1, le spese relative sono assunte a totale carico della provincia.

5. La provincia può assumere a suo totale carico le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, occorrenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dagli eventi di cui all'art. 1, ovvero per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati. Possono anche essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare. Le relative opere possono essere eseguite anche tramite consorzi di bonifica.

6. La provincia, su richiesta di tutti i proprietari interessati, può inoltre assumere a suo totale carico le spese, comprese quelle di studio e progettazione, per il riordino fondiario delle particelle totalmente asportate o erose dalle acque.

7. Qualora le opere di ripristino e di ricostruzione, riguardanti più fondi, vengano eseguite da consorzi di proprietari comunque esistenti o costituiti a questo scopo, il contributo è concesso al consorzio e viene determinato per singole aziende, avuto riguardo alla loro ampiezza e alla quota di spesa ammessa a ciascuna riferibile.

8. Nella determinazione delle spese per provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati ed agli altri lavori occorrenti per il ripristino dell'efficienza dell'azienda è computato il lavoro prestato dai componenti della famiglia coltivatrice.

9. L'assessore provinciale dell'agricoltura e delle foreste può concedere anticipazioni fino al 50% del contributo assegnato ai sensi del presente articolo.

10. Gli interventi di cui al primo comma del presente articolo devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data di concessione delle provvidenze. Qualora, alla scadenza del predetto termine, gli uffici provinciali competenti in materia accertino la mancata o parziale esecuzione delle opere, le provvidenze erogate sono corrispondentemente revocate o ridotte con decreto dell'assessore provinciale dell'agricoltura e delle foreste ed i relativi importi sono recuperati ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 3.

Contributi per il mancato raccolto

1. A favore di conduttori di aziende agricole, le cui aziende abbiano riportato danni alle colture di pregio con particolare riguardo alla viticoltura e frutticoltura, può essere concesso un contributo rapportato al danno causato da uno o più mancati raccolti.

2. L'ammontare del contributo sarà concesso nella misura massima prevista dal secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 4.

Provvista di capitali di esercizio

1. A favore delle aziende agricole che abbiano subito perdite tali da compromettere il loro bilancio economico e con preferenza ai coltivatori diretti, singoli o associati, può essere concesso un concorso provinciale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario.

2. Tale concorso può essere concesso anche alle cooperative agricole, ai consorzi e alle associazioni di produttori agricoli, aventi sede anche fuori delle zone delimitate, purchè abbiano soci con aziende ricadenti nelle zone stesse; l'ammontare del concorso è proporzionato all'entità delle perdite subite dai soci danneggiati.

3. Il concorso è ammesso solo sui prestiti concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell'anno in corso e di quello successivo all'annata agraria in cui si è verificato l'evento.

4. Le stesse provvidenze possono essere concesse per l'estinzione delle passività delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito con scadenza nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento.

5. Il tasso a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 4,50% riducibile al 4% per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli o associati.

6. il tasso a carico delle cooperative agricole, dei consorzi e delle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli è stabilito nella misura del 3,75%.

Art. 5.

Norme comuni

1. Sono ammessi a beneficiare delle provvidenze disposte ai precedenti articoli 2, 3 e 4 coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda.

2. Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, al compartecipanti, che ne facciano documentata richiesta, sono direttamente corrisposti contributi di loro spettanza.

3. Ai conduttori non proprietari, ai mezzadri e coloni che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario o riconosciute dalla legge, spetta il contributo per il ripristino delle opere di miglioria alle quali abbiano provveduto.

4. L'assessore provinciale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per regolare i rapporti attinenti alla concessione delle provvidenze di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

5. Le domande per la concessione delle agevolazioni previste negli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'assessorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste, che provvede, tramite i competenti uffici della ripartizione VI, alla loro istruttoria, alla determinazione dell'entità dei danni e della spesa ammissibile.

6. Le agevolazioni sono determinate con decreto dell'assessore provinciale dell'agricoltura e delle foreste. La liquidazione delle stesse è disposta dal direttore dell'ufficio provinciale competente ed i relativi importi sono pagati tramite funzionario delegato con ordinativi tratti su aperture di credito autorizzate a favore del medesimo dalla giunta provinciale.

Art. 6.

Sovvenzioni una tantum *e mutui in favore di imprese industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e pubblici esercizi*

1. A favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, delle aziende alberghiere, dei pubblici esercizi, associazioni e liberi professionisti, può essere concessa una sovvenzione straordinaria del 50% sull'ammontare dei danni subiti, e fino al limite massimo di lire 80 milioni, riferiti alle strutture murarie, agli arredamenti, alle attrezzature ed impianti tecnici, al costo delle merci e dei prodotti, nonché delle scorte di materiali, combustibili e merci in inventario, distrutti o danneggiati. Il limite della sovvenzione è aumentato al 60% in favore di aziende che occupino non più di due dipendenti. Ai fini della determinazione del danno è computato anche il lavoro prestato dagli addetti all'azienda per la riattivazione della stessa.

2. E' iscritto nel bilancio provinciale un apposito fondo di lire 2 miliardi per la concessione di mutui al tasso di interesse del 10%, per la durata massima di anni 10 compresi due anni di preammortamento, relativamente ai danni eccedenti il limite di cui al comma precedente e fino all'80% dell'ammontare complessivo dei medesimi. La giunta provinciale può affidare la gestione del fondo ad una o più aziende di credito abilitate all'esercizio del credito a medio e lungo termine. In tal caso le anticipazioni a favore delle aziende di credito stesse gravano a carico del fondo. Con apposita convenzione sono regolati i rapporti tra provincia e azienda di credito per la gestione contabile dei mutui, i tempi massimi di erogazione degli stessi, le modalità di restituzione delle somme erogate, il compenso in misura forfettaria spettante per ogni mutuo concesso, l'obbligo per l'azienda di corrispondere gli interessi sulle giacenze del fondo nella stessa misura prevista per le giacenze di tesoreria della provincia, l'osservanza delle norme vigenti per la rendicontazione e il controllo della gestione del fondo.

3. Le provvidenze di cui ai commi precedenti possono essere concesse anche ai proprietari di aziende, di locali, di impianti, arredamenti e attrezzature locati o comunque concessi in uso ad imprese o aziende danneggiate, per la rispettiva quota di danni.

4. La sovvenzione di cui al primo comma del presente articolo è concessa con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, tenuto conto anche delle perizie dei danni redatte da funzionari dell'ufficio estimo provinciale o degli uffici provinciali competenti per settore, all'indomani dell'alluvione. A richiesta dei funzionari incaricati dell'istruttoria per l'accertamento del danno, devono essere esibiti gli inventari ed i registri di carico e scarico relativi al periodo immediatamente precedente all'evento calamitoso, ed ogni altro documento atto a dimostrare la preesistenza del bene distrutto o danneggiato. La sovvenzione è liquidata dai direttori dei competenti uffici provinciali in base alla documentazione prodotta e agli accertamenti eseguiti.

5. I mutui di cui al secondo comma del presente articolo sono concessi con decreto dell'assessore provinciale competente in materia e sulla base dell'istruttoria espletata dai competenti uffici provinciali sulle relative domande corredate dalla documentazione di cui al comma precedente.

6. Sono ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dal presente articolo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda o degli impianti. Le opere di ricostruzione devono essere ultimate entro 18 mesi dalla data di concessione delle provvidenze. Qualora, alla scadenza del predetto termine, gli uffici provinciali competenti in materia accertino la mancata o parziale esecuzione delle opere, le provvidenze erogate sono corrispondentemente revocate o ridotte con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, ed i relativi importi sono recuperati ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 630.

7. Le domande per la concessione delle sovvenzioni e/o dei mutui, da presentarsi a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dall'indicazione dettagliata del danno subito e dalla documentazione prescritta nei commi precedenti, vanno inoltrate alla ripartizione VII dell'amministrazione provinciale, che provvede per la loro istruttoria tramite i competenti uffici provinciali.

Art. 7.

Provvidenze nel settore edilizio abitativo

1. Per gli interventi di emergenza nel settore edilizio abitativo si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, con le seguenti modifiche.

2. I limiti massimi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma e del secondo e quarto comma, dell'art. 3 della precitata legge provinciale, sono rispettivamente aumentati del 50%. Non opera la limitazione di cui al secondo comma del medesimo art. 3 qualora trattisi di alloggi ceduti in locazione.

3. Nella lettera *b*) dell'art. 6 della legge di cui al primo comma, dopo le parole «che si trova nelle condizioni previste dall'art. 31» inserire le parole «lettere *a*) e *c*)».

4. Nella lettera *c*) dello stesso art. 6 sono stralciate le parole «che consenta un reddito annuo superiore a L. 200.000».

5. Allo stesso art. 6 aggiungere il seguente secondo comma:

«L'esclusione di cui alla lettera *a*) dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113, e quella di cui alla lettera *c*) del comma precedente non opera se l'abitazione è affittata ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione eventuale delle condizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1».

6. Non si applica, la lettera *b*) dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113. Non si applicano, inoltre, la lettera *a*) dello stesso art. 31, nonché la lettera *c*) dell'art. 6 della legge di cui al primo comma del presente articolo, qualora l'abitazione sia affittata ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione eventuale delle condizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1.

7. Le relative domande vanno presentate, tramite i competenti comuni, all'assessorato provinciale dell'edilizia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le domande vanno corredate da un verbale di accertamento redatto, in contraddittorio con gli interessati, dall'ufficio tecnico comunale competente, nel quale è indicata la consistenza numerica e destinazione, prima dell'evento, dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o da trasferirsi, e l'ammontare della spesa presunta per le opere di ripristino. Al medesimo fine può essere prodotto il verbale eventualmente redatto da funzionari dell'ufficio estimo della provincia nei giorni immediatamente successivi all'evento calamitoso e sempreché contenga i predetti dati.

9. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda e sulla base della documentazione di cui al comma precedente, l'assessore provinciale dell'edilizia quale presidente del C.E.R. determina l'ammontare del contributo in favore degli aventi diritto e dispone il pagamento di una anticipazione del medesimo fino alla misura massima del 50%.

Art. 8.

Sovvenzione una tantum *in favore delle famiglie*

1. Alle famiglie la cui abitazione sia rimasta completamente allagata, con conseguente perdita totale di mobilia, arredamenti, vestiario e suppellettili, è concessa una sovvenzione sino a L. 7.000.000. Tale importo è aumentato di lire 500.000 per ogni componente familiare oltre il terzo.

2. Alle famiglie la cui abitazione sia rimasta parzialmente allagata, con conseguente parziale perdita dei beni di cui al comma precedente, è concessa una sovvenzione sino a lire 3.000.000, oltre a L. 300.000 per ogni componente familiare oltre il terzo.

3. La sovvenzione di cui ai precedenti commi può essere concessa fino al limite massimo del 50 % dell'ammontare dei danni subiti.

4. Le sovvenzioni sono disposte con decreto dell'assessore provinciale dell'assistenza pubblica in favore del capofamiglia, su domanda del medesimo, tenuto conto del reddito imponibile complessivo, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1980, riferito a quello di tutti i componenti il nucleo familiare, nonchè delle perizie dei danni redatte da funzionari dell'ufficio estimo provinciale, all'indomani dell'alluvione

5. La relativa domanda è da presentarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite i competenti comuni, corredata da un certificato dello stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, da un'attestazione del sindaco del luogo circa il verificarsi della condizione di cui ai commi precedenti, e da una dichiarazione resa dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, circa l'ammontare del reddito di cui al precedente quarto comma e l'entità dei danni subiti.

Art. 9.

Interventi straordinari per opere pubbliche

1. La giunta provinciale è autorizzata a concedere sussidi straordinari nei limiti di spesa di cui al successivo art. 13 in favore dei comuni di cui all'art. 1 per le opere di ripristino di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature e altre opere igieniche, di edifici scolastici, di case comunali, di alloggi di proprietà comunale, di strade comunali, di impianti di illuminazione pubblica, di impianti sportivi e ricreativi e di ogni altra pubblica infrastruttura.

2. Gli uffici competenti della ripartizione IV e l'azienda speciale per la regolazione dei corsi di acqua e la difesa del suolo della provincia sono autorizzati, su richiesta dei comuni interessati, di eseguire le opere di cui al primo comma, per cottimi o in amministrazione diretta.

3. Gli oneri per i relativi interventi gravano sui fondi di cui alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche.

4. I lavori da eseguirsi in attuazione dei piani di ripristino e intervento deliberati dai competenti consigli comunali sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

5. L'assessore provinciale dei lavori pubblici è autorizzato a concedere acconti fino all'80 % del sussidio. Il saldo è liquidato dal direttore dei competenti uffici provinciali della ripartizione IV previo accertamento dell'esecuzione dei lavori e per un ammontare non inferiore al sussidio concesso.

6. I comuni interessati sono autorizzati ad eseguire i lavori di ripristino in economia, per cottimo o in amministrazione diretta o mediante trattativa privata.

7. Su richiesta dei medesimi e compatibilmente con le esigenze di servizio, gli assessori provinciali competenti sono autorizzati a mettere gratuitamente a disposizione dei comuni medesimi e per un periodo massimo di sei mesi, personale e mezzi di servizi tecnici della provincia e dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

Art. 10.

Sovvenzione straordinaria in favore del comune di Salorno

1. E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria dell'importo di L. 1.200.000.000 in favore del comune di Salorno, in considerazione delle opere di ripristino su beni pubblici e degli interventi di pronto soccorso e di prima necessità dal medesimo effettuati, anche tramite terzi, in favore delle aziende e delle imprese di cui agli articoli precedenti, nonché delle popolazioni residenti colpite dall'alluvione. Con la predetta sovvenzione il comune di Salorno provvede anche a rimborsare le somme al medesimo anticipate, per tali fini, dal consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige, con sede in Bolzano, e dal comando del quarto corpo d'armata alpino.

2. La sovvenzione è liquidata con decreto dell'assessore provinciale per l'assistenza pubblica, previa deliberazione del consiglio comunale di Salorno, contenente lo stanziamento in bilancio di importo non inferiore a quello della sovvenzione stessa per far fronte agli impegni di spesa conseguenti agli interventi di cui al primo comma, distinguendo in apposito capitolo quelle relative al ripristino di opere pubbliche.

3. Le somme erogate dal comune di Salorno in favore delle popolazioni residenti e delle aziende, imprese, enti o privati ammessi ai benefici della presente legge, per interventi di pronto soccorso e prima necessità, e finanziate con i fondi di cui al primo comma, vanno conteggiate in deduzione, quali anticipi, dagli importi che saranno concessi ai sensi dei precedenti artt. 2, 6, primo comma, 7, 8 e 9. A tal fine il comune di Salorno trasmette all'amministrazione provinciale un elenco contenente le generalità dei beneficiari del somme erogate e il relativo importo.

Art. 11.

Sovvenzione straordinaria in favore della farmacia di Salorno

1. E' autorizzata, a carico del fondo sanitario provinciale, l'erogazione di una sovvenzione straordinaria in favore del titolare della farmacia di Salorno per le prestazioni di assistenza farmaceutica effettuate in regime convenzionale nel periodo dal 1° al 16 luglio 1981, ed i cui documenti contabili sono andati distrutti in conseguenza dell'alluvione.

2. La misura della sovvenzione, valutata in lire 7 milioni, è pari alla metà dell'importo medio mensile dei rimborsi effettuati per lo stesso titolo in favore della predetta farmacia nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1981 e viene liquidata con provvedimento dell'assessore provinciale dell'igiene e sanità.

Art. 12.

Norme finali

1. Le provvidenze disposte dalla presente legge possono essere concesse anche per le opere e per gli acquisti effettuati in dipendenza dell'evento dannoso prima della data di entrata in vigore della medesima.

2. Le provvidenze medesime sono corrisposte agli aventi diritto in quanto i relativi beni, danneggiati o distrutti, sono situati nelle zone alluvionate e comunque fanno parte di aziende aventi sede, filiale, stabilimento, cantiere o altra dipendenza nelle zone stesse.

3. Le risultanze degli accertamenti dei danni e l'elenco dei beneficiari delle provvidenze sono depositati pubblicamente nei relativi comuni.

4. Ai consiglieri provinciali verrà fornito dalla giunta provinciale a richiesta copia delle risultanze suddette e degli elenchi.

Atr. 13.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.800 milioni, di cui lire 13.880 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981 e lire 1.920 milioni, in ragione di lire 480 milioni all'anno, a carico degli esercizi finanziari dal 1982 al 1985 compreso.

2. La spesa indicata al comma precedente, a carico dell'esercizio finanziario 1981, è così ripartita:

art. 2, primo comma: lire 3.450 milioni;
art. 2, quarto, quinto e sesto comma: lire 200 milioni;
art. 3, lire 1.500 milioni;
art. 4: lire 480 milioni, quale limite d'impegno.

Le annualità successive saranno iscritte nel bilancio provinciale fino all'anno 1985 incluso;

art. 6, primo comma: lire 1.500 milioni;
art. 6, secondo comma: lire 2.300 milioni;
art. 7: lire 1.500 milioni;
art. 8: lire 950 milioni;
art. 9: lire 800 milioni;
art. 10, primo comma: lire 1.200 milioni.

3. Alla copertura dell'onere di lire 13.880 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981 si provvede: per lire 12.880 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno

finanziario in corso (punto n. 5 dell'allegato al bilancio **n. 4**) e per lire 1.000 milioni con le entrate derivanti dai recuperi previsti al terzo comma dell'art. 10 sulle provvidenze concesse.

4. All'onere annuo di lire 480 milioni a carico degli esercizi finanziari successivi, si farà fronte con appositi stanziamenti nel bilancio annuale di previsione.

5. In deroga a quanto stabilito dagli artt. 50 e 62 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche, gli stanziamenti recati dalla presente legge, eventualmente non impegnati entro il 31 dicembre 1981, non decadono e possono essere utilizzati nel corso dell'esercizio successivo.

Art. 14.

1. Nel bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 3730 (di nuova istituzione: titolo III - categoria 7). — Recupero di somme sulle provvidenze concesse alle popolazioni, ad aziende, imprese, enti o privati, danneggiati dall'alluvione del luglio 1981 (art. 10, terzo comma della legge) . L. 1.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In aumento:

Cap. 41000. — Fondo per interventi di emergenza nel settore dell'edilizia abitativa agevolata (leggi provinciali 21 maggio 1963, n. 7, e 2 novembre 1973, n. 68, art. 18, e art. 7 della presente legge) . . L. 1.500.000.000

Cap. 51465 (di nuova istituzione: codici 5.1 - 1.5). — Sovvenzioni una tantum alle famiglie, la cui abitazione abbia riportato danni dall'alluvione del luglio 1981 (art. 8 della legge) » 950.000.000

Cap. 71260. — Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio concessi ad aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche o calamità naturali per le necessità di conduzione e per la estinzione di passività derivanti da operazioni di credito agrario (art. 7, legge 25 maggio 1970, n. 634, e art. 4 della presente legge) . . . » 480.000.000

Cap. 71263 (di nuova istituzione: codici 7.1 - 2.3). — Contributi in conto capitale per opere di ripristino di strutture agricole danneggiate dall'alluvione del luglio 1981 (art. 2 della legge) » 3.450.000.000

Cap. 71264 (di nuova istituzione: codici 7.1 - 1.5). — Spese per la concessione di contributi per mancato raccolto ad aziende agricole danneggiate dalle alluvioni del luglio 1981 (articolo 3 della legge) . . . » 1.500.000.000

Cap. 71292 (di nuova istituzione: codici 7-1 - 2.1). — Spese della provincia per il ripristino di opere e impianti danneggiati dall'alluvione del luglio 1981 (art. 2, quarto, quinto e sesto comma della legge) . . . . » 200.000.000

Cap. 81235. — Spese della provincia e sussidi ai comuni per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali (legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e art. 9 della legge) . » 800.000.000

Cap. 102220 (di nuova istituzione: codici 10.2 - 2.3). — Sovvenzioni straordinarie ad aziende operanti in campo economico, danneggiate dall'alluvione del luglio 1981, per la ricostituzione dell'azienda e degli impianti (art. 6, primo comma della legge) . » 1.500.000.000

Cap. 102225 (di nuova istituzione: codici 10.2 - 2.5). — Fondo per la concessione di mutui ad imprese operanti nel campo economico, danneggiate dall'alluvione del luglio 1981, per la ricostituzione dell'azienda e degli impianti (art. 6, secondo comma, della legge) » 2.300.000.000

Cap. 102230 (di nuova istituzione: codici 10.2 - 2.3). — Sovvenzione straordinaria al comune di Salorno per opere di ripristino e interventi di pronto soccorso e di prima necessità effettuati in seguito all'alluvione del luglio 1981 (art. 10, primo comma, della presente legge) . . . . L. 1.200.000.000

L. 13.880.000.000

In diminuzione:

Cap. 102120. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale) L. 12.800.000.000

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 ottobre 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(303)

REGIONE SICILIA

LEGGE 15 dicembre 1981, n. **170**.

Provvedimenti per i giovani occupati in base a contratti in regime di proroga.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 19 *dicembre* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 14 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e dall'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, è autorizzata, per l'anno 1981, l'ulteriore spesa di lire 52.872 milioni, a titolo di anticipazione di corrispondenti assegnazioni dello Stato.

Art. 2.

All'onere di lire 52.872 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981.

In dipendenza del precedente comma il cap. 10738 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, istituito in esecuzione delle leggi regionali 2 dicembre 1980, n. 125 e 30 gennaio 1981, n. 8, è incrementato di lire 52.872 milioni ed è ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1981.

D'ACQUISTO

(369)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1981, n. **30**.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 23 *dicembre* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1981, n. **31**.

Promozione e disciplina dell'insegnamento dello sci.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 23 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

La regione Liguria, anche nell'intento di favorire la diffusione delle attività sportive e delle iniziative per il tempo libero in attuazione dell'art. 4 dello statuto, disciplina con la presente legge l'insegnamento dello sci.

Art. 2.

Elenco regionale dei maestri di sci

E' istituito presso la regione l'« elenco regionale dei maestri di sci » nel quale sono iscritti i soggetti residenti nel territorio regionale che si trovano in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dalla presente legge e che ottengono la licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni.

La giunta regionale approva le iscrizioni e le eventuali variazioni.

L'elenco è suddiviso in due sezioni: una per gli abilitati all'insegnamento delle discipline alpine, l'altra per gli abilitati all'insegnamento delle discipline nordiche.

Uno stesso soggetto puo essere iscritto in ambedue le sezioni.

I maestri di sci nell'esercizio della loro attività sono obbligati a fregiarsi di un distintivo definitivo dalla giunta regionale indicante il numero di iscrizione nell'elenco e la relativa sezione.

Art. 3.

Rilascio della licenza

Per ottenere la licenza per l'esercizio dell'insegnamento dello sci, l'interessato presenta domanda al comune di residenza, corredata della seguente documentazione:

1) certificato generale del casellario giudiziale dal quale risulti che il richiedente non ha riportato condanne e non è sottoposto alle misure di cui all'art. 11, primo comma, ed all'art. 123, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

2) certificato rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale competente, non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, da cui risulti l'idoneità fisica all'insegnamento;

3) attestato di idoneità all'insegnamento a seguito di frequenza con esito favorevole al corso di cui al successivo art. 5.

La licenza per l'esercizio dell'insegnamento dello sci è rilasciata dal sindaco e viene rinnovata alla scadenza di ogni triennio, previa domanda corredata dei certificati indicati ai numeri 1) e 2) del primo comma e dell'attestazione di frequenza ad un corso di aggiornamento di cui al successivo art. 8.

I maestri abilitati all'esercizio dell'insegnamento dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nelle discipline nordiche e viceversa.

Il rilascio ed il rinnovo di ogni licenza deve essere comunicato dal comune alla Regione.

Art. 4.

Revoca della licenza

Quando un soggetto abilitato all'esercizio dell'insegnamento dello sci perde uno dei requisiti previsti ai numeri 1) e 2) del precedente art. 3, il sindaco adotta immediatamente nei suoi confronti il provvedimento di revoca della licenza e lo comunica tempestivamente alla Regione.

Art. 5.

Corsi ed esami di idoneità

La giunta regionale organizza, di norma ogni anno, un corso con relativi esami, per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nordiche.

Il corso è articolato in tre insegnamenti:

tecnico-pratico;

didattico;

teorico.

Alla sua conclusione si svolgono le relative prove d'esame per l'accertamento dell'idoneità.

Con il superamento delle prove finali, il presidente della giunta o un suo delegato rilascia l'attestato di idoneità.

Per l'organizzazione dei corsi e per l'espletamento degli esami finali la regione si avvale di un'apposita commissione che propone in tempo utile:

a) il programma dei corsi conforme alla « progressione tecnico-didattica per l'insegnamento dello sci » adottata dalla Federazione italiana sport invernali;

b) i criteri di valutazione delle prove per l'accertamento della capacità tecnico-pratica nelle singole discipline.

Art. 6.

Commissione per l'organizzazione dei corsi e per l'espletamento dei relativi esami

La commissione di cui al quinto comma del precedente art. 5 è nominata dal Presidente della giunta regionale ed è composta da:

1) l'assessore incaricato od un suo delegato che lo presiede;

2) un dipendente del settore Beni ed Attività culturali;

3) quattro maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica, di cui due specializzati nelle discipline alpine e due nelle discipline nordiche, scelti da elenchi nominativi forniti dalle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale;

4) un medico esperto in pronto soccorso;

5) due esperti di cui uno in topografia ed uno in tecnica alpinistica.

Con le stesse modalità previste dal comma precedente e contestualmente viene nominato un supplente per ciascuno dei componenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Per la sola prova tecnico-pratica la valutazione è demandata ai tecnici indicati al numero 3 del presente articolo costituiti in sottocommissione presieduta dall'assessore o da un suo delegato integrata da tre esperti nominati dal presidente della giunta in base ad un elenco di istruttori per maestri di sci fornito dalla Federazione italiana sport invernali comprendente, fra gli altri, tutti quelli residenti in Liguria.

La commissione dura in carica un triennio ed i singoli componenti possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente regionale del settore beni ed attività culturali.

Ai membri della commissione che non siano dipendenti regionali viene corrisposto, per ogni giornata di presenza, oltre al trattamento economico di missione e di trasferimento previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 un gettone di L. 15.000 lorde.

Art. 7.

Per essere ammessi ai corsi ed agli esami d'idoneità occorre presentare domanda al Presidente della giunta regionale ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità economica europea;

2) diploma di licenza della scuola dell'obbligo;

3) maggiore età.

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica avanti la commissione di cui all'art. 6; in caso di esito negativo la prova non può essere ripetuta nell'ambito dello stesso ciclo di esami; se positiva, nel caso in cui il candidato non superi gli esami finali, la prova non deve essere ripetuta per l'ammissione al corso immediatamente successivo.

Sono esentati dal sostenere la prova attitudinale pratica gli atleti che siano stati inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine e nordiche e gli istruttori delle scuole militari alpine nelle medesime discipline.

L'espletamento degli esami finali deve avvenire, per ciascuna disciplina, nel seguente ordine temporale: tecnico-pratica, didattica e teoria.

Sono ammessi alla prova di didattica i candidati che abbiano superato la prova tecnico-pratica, ed alla prova teorica i candidati che abbiano superato la prova di didattica.

Il superamento della sola prova tecnico-pratica comporta la facoltà di partecipare al corso immediatamente successivo ed ai relativi esami limitatamente alle materie della didattica e della teoria.

Art. 8.

Corsi di aggiornamento

Ai fini del rinnovo della licenza i maestri di sci devono frequentare appositi corsi di aggiornamento organizzati dalla giunta regionale.

Nella comprovata impossibilità di frequentare i corsi per malattia o per altri motivi di forza maggiore il maestro di sci deve frequentare il corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento.

In tal caso la licenza è rinnovata fino all'espletamento da parte della Regione del corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.

Art. 9.

Attuazione dei corsi

Per l'attuazione dei corsi di cui agli articoli 5 e 8 la giunta regionale provvede sia direttamente sia mediante apposite convenzioni avvalendosi delle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale.

L'insegnamento delle materie tecnico-pratica e didattica deve comunque svolgersi avvalendosi dell'assistenza tecnica della Federazione italiana sport invernali con l'impiego di istruttori scelti in un elenco fornito dalla stessa in cui siano indicati, tra gli altri, tutti gli istruttori residenti in Liguria.

La giunta regionale assume i provvedimenti relativi alla spesa per i corsi con facoltà di porne una parte a carico degli allievi.

Art. 10.

Polizze di assicurazione

La Regione assume a proprio carico le spese occorrenti per la stipula di polizze di assicurazione a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per infortuni in favore dei membri della commissione di cui al precedente art. 6, dei partecipanti alla prova attitudinale pratica di cui all'art. 7, degli insegnanti e degli allievi dei corsi per il conseguimento dell'idoneità e di aggiornamento di cui agli articoli 5 e 8, nonché dei corsi e degli esami speciali di cui all'art. 15.

Le polizze di assicurazione sono stipulate limitatamente al periodo di esercizio delle funzioni e qualora gli interessati non siano già assicurati per i medesimi rischi.

Art. 11.

Tariffe

Le tariffe da applicarsi per l'insegnamento dello sci in Liguria vengono fissate annualmente dai comitati provinciali prezzi nell'ambito dei poteri delegati alla Regione in materia di controllo prezzi, sentiti i comuni sede di stazioni di sport invernali, le organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale e la Federazione italiana sport invernali.

In particolare devono essere fissate tariffe preferenziali per scuole, gruppi aziendali e società sportive.

Art. 12.

Maestri di sci di altre regioni e degli Stati membri della Comunità economica europea

Coloro che sono in possesso di licenza per l'esercizio dell'insegnamento dello sci rilasciata in altra Regione secondo le norme di legge in vigore, per esercitare l'attività in Liguria, devono comunicare, annualmente ed almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, al comune o ai comuni interessati per territorio e alla Regione la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività ed il relativo periodo.

La medesima disposizione si applica ai maestri di sci provenienti dagli altri Stati membri della Comunità economica europea.

Tale norma non si applica quando l'attività è svolta per brevi periodi da maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni e da altri Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 13.

Scuole di sci

Sono denominate «Scuole di sci» le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività.

E' istituito presso la Regione l'«Elenco regionale delle scuole di sci», cui possono essere iscritte le unità organizzative che:

1) abbiano un organico minimo di quattro maestri;

2) dispongano di una sede adeguata, per il periodo di funzionamento stagionale, in una località della Liguria idonea all'esercizio dell'attività sciistica;

3) perseguano lo scopo di una più ampia diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

4) abbiano un regolamento che disciplini l'organizzazione della scuola ispirandosi a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti i componenti;

5) siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale;

6) abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui al n. 1), responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico-didattico;

7) assumano l'impegno:

a) a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;

b) a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

c) a collaborare con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport invernali della Regione.

Per l'iscrizione all'elenco gli interessati rivolgono domanda alla Regione attraverso il comune ove ha sede la scuola il quale, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, trasmette la domanda alla Regione corredandola del proprio motivato parere.

Il comune verifica annualmente la persistenza di tutti i requisiti indicati al secondo comma e ne dà comunicazione alla Regione entro il trenta settembre di ogni anno; entro il successivo primo novembre la giunta regionale approva le iscrizioni e le eventuali variazioni all'elenco regionale delle «Scuole di sci» della Liguria.

La denominazione «Scuola di sci» può essere usata solo dagli organismi iscritti nell'elenco regionale.

Art. 14.

Sanzioni

Per le infrazioni alle norme della presente legge sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 100.000 a L. 300.000 per l'esercizio nel territorio della Regione dell'attività di maestro di sci senza la prescritta licenza;

b) da L. 30.000 a L. 90.000 per la mancata comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 12;

c) da L. 50.000 a L. 150.000 quando siano praticate tariffe superiori a quelle fissate ai sensi dell'art. 11;

d) da L. 50.000 a L. 150.000 per ciascun maestro di sci che ne fa parte quando un organismo non iscritto nell'apposito elenco regionale faccia uso della denominazione «Scuola di sci».

La recidiva comporta il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previste alle precedenti lettere e, limitatamente al caso di cui alla lettera *c)*, la possibilità che il comune rifiuti il rinnovo della licenza.

L'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la comminazione delle sanzioni è delegato ai comuni che devono osservare, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 24.

Art. 15.
Norme transitorie

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono residenti in Liguria ed in possesso di licenza per l'esercizio dell'attività di maestro di sci rilasciata ai sensi dello art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, entro un anno dalla stessa data devono presentare al comune di residenza domanda corredata della documentazione di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 3 per ottenere il rilascio della licenza valida ai sensi della presente legge.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno i requisiti previsti dall'art. 7 per l'ammissione ai corsi ed agli esami di idoneità ed, inoltre, sono in possesso dell'attestato di idoneità tecnica all'insegnamento dello sci rilasciato dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) ai sensi dell'art. 238 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono ammessi, previa domanda documentata da presentare alla Regione entro trenta giorni dalla data stessa, direttamente a sostenere la prova di esame teorica di cui al precedente art. 5.

Coloro che, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano frequentato con esito favorevole corsi di formazione per aspiranti maestri di sci organizzati secondo idonei criteri metodologici da associazioni a tal fine operanti a livello nazionale, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 per l'ammissione ai corsi ed agli esami di idoneità, sono ammessi a sostenere direttamente la prova d'esame tecnico-pratica di didattica e di teoria indicate al precedente art. 5 ovvero, dopo aver partecipato con profitto a giudizio insindacabile della commissione ad un corso di aggiornamento tecnico di un mese, organizzato e finanziato dalla Regione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9, conseguono l'attestato di idoneità all'insegnamento dello sci di cui al precedente art. 3, purché presentino domanda documentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono esclusi dal sostenere le prove di esame di didattica e di teoria coloro che abbiano già sostenuto con esito favorevole l'esame previsto dall'art. 236 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dinanzi ad una delle commissioni provinciali e coloro che abbiano frequentato con profitto il corso di trenta giorni previsto dal comma precedente

Per consentire ai soggetti indicati al secondo e terzo comma del presente articolo di sostenere i rispettivi esami, la giunta regionale indice una sessione straordinaria di esami entro il 31 dicembre 1981.

Art. 16.
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno finanziario 1981 mediante prelevamento di L. 30.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziazio 1981 e conseguente istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 3710 « Spese per la formazione e l'aggiornamento dei maestri di sci », con lo stanziamento di L. 30.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Per le spese di cui all'ultimo comma dell'art. 6 si provvede con lo stanziamento del cap. 0495 « Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 dicembre 1981

TEARDO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1981, n. 32.
Interventi a sostegno di servizi culturali integrati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 23 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, di musei e catalogazione dei beni culturali e di promozione culturale e sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, promuove l'organizzazione, il potenziamento e l'integrazione di servizi culturali con attività integrate di ricerca, sperimentazione, diffusione e formazione professionale finalizzati all'uso sociale da parte della comunità ligure ed in particolar modo delle istituzioni scolastiche e delle associazioni culturali.

La promozione dei servizi culturali integrati è attuata tenendo conto dell'esigenza di coordinarli con l'organizzazione di musei di enti locali e di interesse locale di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 21, con riferimento anche all'organizzazione dei sistemi bibliotecari di cui alla legge regionale 20 dicembre 1978, n. 61.

Gli interventi della Regione sono finalizzati al riequilibrio socio-culturale del territorio regionale.

Art. 2.

La Regione persegue gli obiettivi di cui alla presente legge, oltre che con gli interventi previsti dagli articoli successivi, anche mediante intese con i competenti organi centrali e periferici dello Stato e promuovendo la collaborazione con l'università e con gli istituti di ricerca.

Art. 3.

La Regione provvede a finanziare i servizi culturali che svolgono o intendono svolgere in modo integrato tutte le seguenti attività:

a) rilevazione, catalogazione e conservazione di beni culturali, ivi compreso il potenziamento dei relativi servizi e impianti scientifici e tecnici purché di pubblica fruizione;

b) esposizione e diffusione del patrimonio culturale pubblico o privato;

c) elaborazione di metodologie e tecniche per la realizzazione di corsi per la formazione di operatori culturali e realizzazione dei corsi medesimi.

Costituisce elemento di valutazione ai fini del finanziamento la realizzazione di inziative culturali in collaborazione con le associazioni e i gruppi culturali e, nel rispetto della legislazione statale vigente, con la scuola.

La Regione provvede altresì a finanziare l'istituzione, realizzazione e gestione, da parte dei servizi culturali che svolgono in modo integrato le attività di cui al precedente comma, di corsi artistici di formazione professionale riconosciuti dalla Regione.

Art. 4.

I finanziamenti di cui all'art. 3 sono concessi all'Accademia ligustica di belle arti, ad altri enti pubblici e privati ed associazioni non riconosciute, purché svolgano in modo integrato le attività di cui al medesimo art. 3.

Nei limiti degli stanziamenti di bilancio i corsi artistici di formazione professionale riconosciuti dalla Regione ed i corsi destinati alla formazione di operatori culturali sono finanziati fino al cento per cento della spesa; la realizzazione delle altre attività è finanziata fino al settantacinque per cento della stessa.

Art. 5.

I soggetti interessati alla concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge formulano programmi dai quali risulti che gli stessi hanno previsto la realizzazione di tutte le attività di cui al primo comma dell'art. 3, in coordinamento con il programma pluriennale di cui all'art. 14 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 21, nonché l'eventuale istituzione, realizzazione e gestione di corsi artistici di formazione professionale riconosciuti dalla Regione, in coerenza con il programma triennale di formazione professionale.

Tali programmi devono contenere:

gli obiettivi, le metodologie e i tempi di attuazione;

i soggetti partecipanti alle iniziative, le forme e i contenuti della loro partecipazione;

il preventivo di spesa e la specificazione della eventuale partecipazione al finanziamento del programma da parte del richiedente il contributo o di altri soggetti.

Art. 6.

Per ottenere i finanziamenti regionali di cui alla presente legge i soggetti interessati devono presentare domanda alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno allegando alla stessa, oltre al programma di cui all'art. 5:

a) una relazione descrittiva dei servizi culturali integrati di cui all'art. 3 e delle relative strutture con la loro localizzazione;

b) una descrizione delle attività complessivamente svolte corredata dal relativo piano finanziario;

c) l'eventuale documentazione relativa alla richiesta di finanziamento per l'istituzione, realizzazione e gestione di corsi artistici di formazione professionale riconosciuti dalla Regione;

d) copia dell'atto deliberativo adottato dall'organo competente riguardante l'approvazione del programma.

Entro il trenta giugno di ogni anno la giunta regionale, tenuto conto della misura in cui i programmi presentati possono conseguire gli obiettivi contenuti nel programma pluriennale di cui all'art. 14 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 21, e nel programma triennale previsto dall'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1979, n. 27, concede i finanziamenti sentita la commissione consiliare competente.

La liquidazione avviene nella misura del settantacinque per cento contestualmente all'atto della concessione dei finanziamenti; il restante venticinque per cento è liquidato ad attività e corsi ultimati, sulla base di una documentata relazione illustrativa delle spese sostenute.

Per l'anno 1981 le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 e corrispondente istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

3645. — Spese a sostegno di servizi culturali integrati per le attività di rilevazione, catalogazione e conservazione di beni culturali; esposizione e diffusione del patrimonio culturale pubblico o privato; elaborazione di metodologie e tecniche per la realizzazione di corsi per la formazione di operatori culturali e realizzazione dei corsi medesimi, con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa;

4310. — Spese a sostegno di servizi culturali integrati per l'istituzione, realizzazione e gestione di corsi artistici di formazione professionale riconosciuti dalla Regione, con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 dicembre 1981

TEARDO

(311)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. 33.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1981 ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

(*Pubblicata nel Suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 23 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Stato di previsione dell'entrata

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1981, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.
Stato di previsione della spesa

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1981, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.
Quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1981 (allegato n. 2), è modificato secondo le variazioni apportate con la presente legge di cui alle annesse tabelle *A* e *B*.

Art. 4.
Saldo finanziario provvisorio

Ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, è allegata alla presente legge la dimostrazione del saldo finanziario provvisorio al 31 dicembre 1980 (allegato n. 10).

Sono inoltre allegate le variazioni apportate ai documenti di cui all'art. 32 della legge citata.

Art. 5.
Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

Lo stanziamento per la realizzazione delle reti di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria e per l'impianto della centrale di raccolta ed elaborazione dati iscritto in termini di competenza per l'anno finanziario 1981, al cap. 2130, è aumentato, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 20, di L. 500.000.000.

Art. 6.
Provvedimenti a sostegno di cooperative edilizie a proprietà indivisa

Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi in conto capitale a cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1979, n. 44, in L. 160.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 2870.

Art. 7.
Biblioteche di enti locali o di interesse locale

Gli stanziamenti per l'istituzione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, iscritti in termini di competenza per l'anno finanziario 1981 rispettivamente ai capitoli 3515 e 3535, sono modificati, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 61, come segue:

3515	+ L.	50.000.000
3535	— »	50.000.000

Art. 8.

Assistenza domiciliare agli anziani

Lo stanziamento destinato alla erogazione di contributi per l'assistenza domiciliare agli anziani, iscritto in termini di competenza per l'anno finanziario 1981 al cap. 5305, è ridotto, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1976, n. 40, di L. 115.000.000.

Art. 9.

Interventi di sostegno contro l'emarginazione sociale

Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per interventi economici di sostegno contro l'emarginazione sociale, iscritto in termini di competenza per l'anno finanziario 1981 al cap. 5405, è ridotto, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1978, n. 20, di L. 34.000.000.

Art. 10.

Contributi ai comuni per attività assistenziali

Lo stanziamento per la concessione di contributi ai comuni per attività assistenziali già di competenza degli E.C.A., iscritto in termini di competenza per l'anno finanziario 1981 al cap. 5430,, è ridotto, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1978, n. 21, di L. 80.000.000.

Art. 11.

Assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio

Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per l'assistenza scolastica e la promozione del diritto allo studio, iscritti in termini di competenza per l'anno finanziario 1981, sono ridotti, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 23, come segue:

5615 .	—	L.	20.000.000
5620 .	—	»	18.000.000
5625 .	—	»	30.000.000
5645 .	—	»	37.000.000
5660 .	—	»	35.000.000
5690 .	—	»	15.000.000
5695 .	—	»	20.000.000
5705 .	—	»	70.000.000
5710 .	—	»	10.000.000
5715 .	—	»	150.000.000
5720 .	—	»	170.000.000
5725 .	—	»	90.000.000

Art. 12.

Interventi ammessi a finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - F.E.O.G.A.

Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per favorire la realizzazione di progetti già ammessi ai benefici del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono iscritti in termini di competenza per l'anno finanziario 1981, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, rispettivamente al cap. 6560 per L. 300.000.000 ed al cap. 6565 per L. 200.000.000.

Art. 13.

Opere di approvvigionamento idrico potabile, strade interpoderali ed elettrificazione rurale previste da regolamento C.E.E.

Lo stanziamento per l'esecuzione di opere di approvvigionamento idrico potabile, strade interpoderali ed elettrificazione rurale previste dal regolamento (CEE) 25 luglio 1978, n. 1760, relativo ad una azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali, iscritto in termini di competenza per l'anno finanziario 1981 al cap. 6570, è ridotto di L. 500.000.000.

Art. 14.

Interventi per agevolare l'accesso al credito agrario

Gli stanziamenti per agevolare l'accesso al credito agrario per l'anno finanziario 1981 sono aumentati in termini di competenza, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 giugno 1981, n. 20, come segue:

6590 .	+	L.	44.000.000
6591 .	+	»	1.000.000
6660 .	+	»	52.000.000
6665 .	+	L.	2.000.000
7185 .	+	»	334.000.000
7190 .	+	»	312.000.000

Art. 15.

Istituto regionale per la floricoltura

Per le spese di gestione dell'Istituto regionale per la floricoltura, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 22, un ulteriore stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 6725.

Art. 16.

Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia

Lo stanziamento per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia iscritto in termini di competenza per l'anno finanziario 1981 al cap. 7935, è ridotto, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, di L. 38.500.000.

Art. 17.

Interventi per incentivare l'associazionismo fra le imprese artigiane

Lo stanziamento destinato ad incentivare l'associazionismo fra le imprese artigiane iscritto in termini di competenza per l'anno finanziario 1981 al cap. 8000 è ridotto, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 55, di L. 3.500.000.

Art. 18.

Reiscrizione in bilancio degli stanziamenti eliminati dal conto dei residui di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione.

Ai sensi dell'art. 47 della legge 4 novembre 1977, n. 42, gli stanziamenti di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione eliminati dal conto dei residui sono reiscritti, in termini di competenza, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981:

a) per le medesime finalità:

Programma 2.2.7		
1811	L.	94.509.700
1821	»	11.839.965
Programma 2.2.8		
1916	»	316.876.954
Programma 2.3.3		
2317	»	749.620
2367	»	125.000
2383	»	9.456.600
2387	»	15.415
2388	»	19.590
Programma 3.2.4		
4416	»	2.916.000.000
Programma 3.2.5		
4501	»	29.375.000
4511	»	14.867.528
Programma 3.3.1		
4751	»	9.703.994
4756	»	122.352.000
4761	»	23.515.390
4766	»	4.872.000
4776	»	31.799.215
4781	»	3.442.555
4795	»	111.000
Programma 3.3.2		
4951	»	691.659
Programma 3.3.4		
5101	»	40.060.023
5106	»	76.693.240
5111	»	161.840
5116	»	17.312.400
5146	»	2.552.188
5161	»	1.013.770
5191	»	115.000.000

Programma 3.3.5

5295 . . . . L. 659.297

Programma 4.1.1

6547 . . . . . . » 36.356.000

Programma 4.1.2

6636 . . . . » 60.000.000

Programma 4.1.5

6921 . . . . » 50.000.000

Programma 4.1.6

7116 . . . » 5.962.791
7117 . . . . . . » 142.749.137
7126 . . » 44.534.325
7160 . . . » 14.087.313

Programma 4.1.7

7201 . . . . » 427.593.661
7211 . . . » 47.000.000
7216 . . . » 320.795.000
7221 . . . . » 90.848.430
7226 . . . . . » 407.821.000
7231 . . . » 169.252.000
7241 . . » 10.500.000
7254 . . . » 74.247.000
7286 . . . . . . » 51.590
7291 . . . . » 1.520.600.000
7296 . . . . » 180.895.298
7300 . . . . » 856.300

Programma 4.1.8

7401 . . » 1.244.494.968
7406 . . . . . » 567.000.000
7416 . . . . . » 208.000

b) per analoghe finalità:

Programma 4.1.1

6587 . . . . . L. 335.651.200

L'importo reiscritto al cap. 6587 deriva dagli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli:

7175 del bilancio per l'anno finanziario 1978 per L. 34.651.200;

6716 del bilancio per l'anno finanziario 1979 per L. 48.000.000;

6921 del bilancio per l'anno finanziario 1980 per L. 175.000.000;

9030 del bilancio per l'anno finanziario 1980 per L. 78.000.000.

Art. 19.

Autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti

Il primo e il secondo comma dell'art. 57 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 16, sono modificati come segue:

« Ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, per la copertura del disavanzo dell'esercizio finanziario 1981, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, nell'esercizio stesso, per le finalità indicate nell'allegato 11, mutui per l'importo complessivo di L. 27.820.000.000 alle seguenti condizioni:

a) per l'ammontare di L. 25.820.000.000 al tasso massimo effettivo del 22,50 per cento annuo, per la durata minima del periodo di ammortamento di anni quindici;

b) per l'ammontare di L. 2.000.000.000 al tasso massimo effettivo del 15 per cento annuo per la durata minima del periodo di ammortamento di anni dieci.

Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui al comma precedente decorrono a partire dal 1982 ».

Art. 20.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 21 dicembre 1981

TEARDO

(Omissis).

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi *e alle specialità medicinali*:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1981, n. 34.

Integrazione e modificazione alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 21 « Norme per la catalogazione e l'uso dei beni culturali e ambientali e in materia di musei e di enti locali e di interesse locale ».

(*Pubblicata nel Suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 23 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 7 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 21, dopo le parole « i musei degli enti locali » aggiungere le parole « e di interesse locale ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 15 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 21, dopo le parole « a tutti gli enti locali », sono inserite le parole « e a tutti i soggetti proprietari di musei di interesse locale ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, del parere espresso dal comune territorialmente competente per quanto riguarda i musei di interesse locale e dei criteri contenuti nel programma, concede i contributi ».

Art. 3.

L'art. 16 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Il primo programma pluriennale ha decorrenza dall'anno 1982.

Per l'anno 1980 gli enti locali e i soggetti proprietari di musei di interesse locale presentano le domande di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale concede i contributi sulla base di criteri approvati dal consiglio regionale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande ».

Art. 4.

Per l'anno 1981 il termine per la presentazione delle domande è fissato nel trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale concede i contributi sulla base dei criteri approvati dal consiglio regionale per l'anno precedente e, per quanto riguarda i musei di interesse locale, del parere espresso dal comune territorialmente competente.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 dicembre 1981

TEARDO

(345)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1982, n. 1.

Modifica della legge regionale 4 settembre 1981, n. 29: « Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 6 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 29: « Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura », è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 gennaio 1982

TURCI

(299)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820350)